

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 1951
(51^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico » (N. 1780) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 702
BOSCO, <i>relatore</i>	701, 702
DE LUCA	702
PEZZINI	702
PALERMO	702
VARALDO	702

(Discussione e approvazione)

« Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pub-

blica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824 » (N. 1696) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DE LUCA, <i>relatore</i>	Pag. 700
------------------------------------	----------

« Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale » (N. 1779) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	700
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boeri, Boggiano Pico, Bosco, Caso, Cerica, Corbellini, De Luca, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Giua, Labriola, Palermo, Pezzini, Platone, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824 » (N. 1696) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

51ª RIUNIONE (5 ottobre 1951)

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, concernente l'adeguamento dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza, fu elevata anche la misura dell'indennità corrisposta agli allievi guardie di pubblica sicurezza. Il decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 673, aveva soppresso però l'indennità a favore degli allievi delle altre Forze armate. Si costituì pertanto un'eccezione a favore degli allievi guardie di pubblica sicurezza. Questa situazione, anche se risponde all'applicazione di norme legislative vigenti, è in contrasto con le fondamentali esigenze di uniformità tra il trattamento degli allievi carabinieri e degli allievi finanziari e quello degli allievi guardie di pubblica sicurezza e ingenera una sperequazione tra i suddetti personali. Occorre pertanto sopprimere l'indennità speciale corrisposta agli allievi guardie di pubblica sicurezza, modificando conseguentemente il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, che stabilisce l'adeguamento dell'indennità spettante agli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La indennità mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa, con decorrenza dal 1° aprile 1948.

(È approvato).

Art. 2.

Il decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 824, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura del-

l'indennità medesima è stabilita in lire 1.200 nette mensili ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale** » (N. 1779).

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è ratificato.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso brevemente.

In seguito alla svalutazione della lira, si è determinata la necessità di procedere all'aumento dei depositi e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e da quello di procedura penale. Si tratta ora appunto di ratificare il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, che ha aumentato il deposito relativo al ricorso per cassazione e le pene pecuniarie previste dai due Codici di procedura.

Non vi sono osservazioni da fare. Ritengo perciò che il disegno di legge possa essere senza altro approvato.

Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

51ª RIUNIONE (5 ottobre 1951)

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico » (N. 1780) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, relatore. Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, riguarda l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico. È un decreto che ha avuto già attuazione: si tratta infatti di aumenti già corrisposti e superati poi da successivi provvedimenti. Per questa parte, perciò, nessuna osservazione da fare: si tratta di ratificare puramente e semplicemente

il decreto legislativo. Con questo provvedimento sono state introdotte però disposizioni a carattere permanente, come, ad esempio, quella che ha fissato il limite massimo di retribuzione spettante agli estranei all'Amministrazione statale (articolo 16) e, soprattutto, quelle contenute negli articoli 10 e 11, che sono state poi richiamate in tutti i successivi provvedimenti concernenti aumenti di retribuzione agli statali. Con l'articolo 10 del decreto in parola si è stabilito il principio che gli enti parastatali e, in genere, tutti gli enti e istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti degli aumenti percentuali risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni, in vigore al 31 maggio 1947, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro. Con l'articolo 11 si è previsto, secondo me giustamente, l'intervento del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto riguarda l'approvazione dei regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali dei predetti enti ed istituti. Si è stabilita cioè una vigilanza ministeriale su queste Amministrazioni, in modo che non fosse possibile aumentare gli organici prescindendo dal quadro generale degli enti medesimi.

È stato successivamente emanato il decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, che, modificando gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, ha stabilito che l'approvazione, da parte del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, delle deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 1947 è obbligatoria unicamente quando dette deliberazioni si riferiscano a personale appartenente ad enti e istituti a carico totale del bilancio dello Stato; e che l'approvazione dei regolamenti da parte del Mini-

stro competente e del Ministro del tesoro è richiesta soltanto quando si tratti di personale di enti o istituti a totale carico del bilancio statale. In altri termini, con il decreto 19 ottobre 1947, n. 1262, si è mirato a ridurre l'intervento del Ministro del tesoro e del Ministro che ha la vigilanza sugli enti in parola, limitandolo ai soli casi in cui si tratti di enti a totale carico del bilancio dello Stato.

È sembrato però opportuno alla Camera dei deputati proporre il diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, ridando piena libertà al Ministro del tesoro e al Ministro competente, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, che la Camera ha ratificato.

Io concordo col punto di vista della Camera dei deputati e propongo pertanto di approvare il disegno di legge, ratificando il primo decreto legislativo e non ratificando il secondo.

DE LUCA. Vorrei sapere dal relatore, se è possibile, quali siano state le conclusioni del Governo davanti la Commissione speciale della Camera dei deputati a proposito della mancata ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947.

BOSCO, *relatore*. Evidentemente il parere del Governo è stato conforme a quello espresso dalla Camera.

PRESIDENTE. È naturale che il Governo sia stato d'accordo, perchè in fondo si tratta di un maggior potere di intervento concesso al Governo stesso. Faccio però presente ai colleghi che mi è pervenuto un esposto da parte della Confederazione dei liberi lavoratori, la quale vorrebbe invece che tutti e due i decreti legislativi venissero ratificati.

PEZZINI. Tutti abbiamo ricevuto questo promemoria della Confederazione, ma confesso che, dopo una prima sommaria lettura, non sono riuscito a capire il ragionamento che in esso si fa. A me sembra comunque che le proposte fatte dal relatore siano da approvare.

PRESIDENTE. In sostanza, coloro che chiedono la ratifica di tutti e due i decreti vorrebbero diminuire il potere di controllo statale e lasciare agli enti ed istituti indicati nell'arti-

colo 10 del decreto legislativo del 1947 più ampie facoltà per quanto riguarda l'adeguamento degli stipendi dei propri dipendenti a quelli degli statali.

PEZZINI. Domando al relatore se, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 19 ottobre 1947, siano stati adottati, da parte di questi enti, provvedimenti che sarebbero in contrasto con una mancata ratifica del decreto.

BOSCO, *relatore*. Devo dire che la mancata ratifica agisce dal momento in cui è negata e quindi i diritti quesiti sono sempre salvi.

PALERMO. Confesso di essere completamente impreparato su questo argomento e di non aver letto neanche il promemoria inviatoci dalla Confederazione dei liberi lavoratori. Da quanto ho potuto ascoltare, ho tratto però la convinzione che si tratti di un argomento abbastanza importante, sul quale sarebbe bene, prima di decidere, compiere un esame approfondito. Vorrei chiedere perciò alla cortesia del Presidente e della Commissione di rinviare il seguito della discussione, in modo da rendere possibile una deliberazione veramente meditata.

VARALDO. Per tranquillizzare il senatore Palermo, vorrei dirgli che nel promemoria, in sostanza, si afferma che gli enti in parola hanno già nei loro Consigli di amministrazione rappresentanti dei Ministeri competenti e si sostiene che questa dovrebbe essere una garanzia sufficiente per il Governo, senza che fosse necessario l'intervento del Ministero del tesoro per l'approvazione dei regolamenti organici degli enti stessi.

PEZZINI. Io mi associo alla domanda di rinvio formulata dal senatore Palermo, anche perchè mi sembra opportuno che il Governo fornisca alla Commissione qualche chiarimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima riunione, alla quale il Governo sarà nuovamente invitato ad intervenire per fornire alla Commissione i chiarimenti necessari.

La riunione termina alle ore 10.